**Art. 235**

1 Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:

a. il luogo, la data e l'ora dell'udienza;

b. la composizione del tribunale;

c. le parti presenti all'udienza e i loro rappresentanti;

d. le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;

e. le decisioni del tribunale;

f. la firma del verbalizzante.

2 Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.

3 Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.